

A. G. I. S.

ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO

Roma, 16. MAGGIO 1953

Prot. N. 548/0

Caro Ammannati,

non ti nascondo la mia perplessità nel leggere lo schema di contratto d'opera che, cortesemente, hai voluto sottoporre al mio esame.

Mi sembra, infatti, che esso, contraddittorio nelle varie disposizioni, rilevi troppo palesemente l'intenzione delle parti di celare, dietro il denunciato rapporto di "consulenza tecnica per la migliore gestione della sala cinematografica", un bel diverso rapporto. Il che può essere pericolosissimo nel caso che, successivamente alla stipulazione del contratto, sorgano contestazioni tra le parti.

Leggendo lo schema ti sarai certamente accorto che le disposizioni degli artt. 3 e 7 ed, in parte, quelle dell'art. 2, presuppongono una piena autonomia del locator operis nella scelta della programmazione e nell'assunzione degli impegni di programmazione, il che mal concorda con la figura di "consulente tecnico" che ad esso si attribuisce.

Le norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 e nell'ultimo comma dell'art. 4 lasciano supporre l'affidamento all'esecutore di mansioni diverse dalla consulenza tecnica, concretantesi nella sorveglianza del locale durante lo svolgimento degli spettacoli e nell'adempimento di incombenzi amministrativi. Ma così come articolate non hanno senso.

Tu sai perfettamente che il nomen iuris dato dalle parti al contratto non muta la natura giuridica di questo.

Ti consiglierai, quindi, sia nel caso che si voglia porre in essere un rapporto di consulenza tecnica sia in quello in cui voglia stringersi un rapporto misto di affrontare con somma chiarezza e coerenza le tre ipotesi, riconducendole tutte, il che è possibile, sotto la disciplina del lavoro autonomo.

A tua disposizione per esaminare insieme la questione e per proporre, eventualmente un nuovo schema, abbotti i più cordiali saluti.

fatto A. Cantelli